

### Discussione del disegno di legge sulla vendita dei beni comunali incolti.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Disposizioni sulla vendita dei beni comunali incolti.

Domando all'onorevole ministro se accetti che la discussione si apra sul progetto della Commissione o se mantenga il proprio.

**Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio.** Prego la Camera che si apra la discussione sul progetto ministeriale, dichiarando fin d'ora, che proporrò all'articolo 3, come emendamento, l'articolo formulato dalla Commissione.

**Presidente.** Si dà lettura, dunque, del disegno di legge del Ministero, sul quale s'intenderà aperta la discussione.

**Quartieri, segretario, legge.** (V. Stampato n. 269).

**Presidente.** La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, s'intenderà chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Passeremo a discutere l'articolo 1 del disegno ministeriale.

“ Art. 1. È data facoltà al Ministero di agricoltura, industria e commercio di consentire ai comuni, udite le Deputazioni provinciali e il Consiglio forestale, un nuovo termine, non eccedente dieci anni, per la esecuzione dell'articolo 1 della legge 4 luglio 1874, n. 2011. ”

Se nessuno chiede di parlare, pongo a partito questo articolo.

(È approvato).

“ Art. 2. Non sono soggetti alle disposizioni della legge di cui sopra i terreni di montagna, quando sieno mantenuti saldi, e non presentino pericolo di scoscendimenti, frane o valanghe, e quando il loro rimboscamento non sia necessario per regolare il corso delle acque. ”

Invito la Commissione a dichiarare se mantenga, o no, l'emendamento da essa proposto.

**Zucconi, relatore.** Dopo la dichiarazione che l'onorevole ministro ha fatto testè circa la presentazione di un disegno di riforma alla legge forestale, la Commissione non ha più nessuna ragione di mantenere l'articolo come lo aveva proposto.

**Franceschini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Franceschini.** Io domando solamente uno schiarimento all'onorevole ministro: perchè l'articolo 2, del quale si è dato lettura, è stato inserito in questa legge? Qual differenza c'è coll'articolo 18 dell'altra legge?

Questo domando per un semplice schiarimento, non già per fare una censura.

**Presidente.** L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Non so rispondere altrimenti che pregando l'onorevole Franceschini a confrontare i due testi, e troverà che vi è una gran differenza tra l'uno e l'altro; perchè nell'uno si parla della legge del 1874 e di quella del 1877, e nell'altro, ora in discussione, si parla soltanto di quella del 1874.

Ecco la differenza.

**Franceschini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** L'onorevole Franceschini ha facoltà di parlare.

**Franceschini.** Secondo il concetto allora dell'onorevole ministro l'articolo primo della legge del 1879, col quale si stabilisce che non sono soggetti a vincolo i terreni che disboscandosi e disodandosi non danno luogo a scoscendimenti, rimane lettera morta.

Domando questo schiarimento all'onorevole ministro.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

**Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio.** Debbo far riflettere all'onorevole Franceschini che questa è una legge speciale, che riguarda la vendita dei beni comunali incolti. Si trattava di definire la parola *incolti*, e, d'accordo con la Commissione, si è adoperata la formola che già si adottata in giurisprudenza, ma è meglio che venga chiarificata in forma legislativa. Questa legge dunque nulla ha che fare con quella dei rimboscamenti, nè con la legge forestale; è una legge che sta da sè, e riguarda solo la vendita dei beni comunali incolti.

**Presidente.** Se nessun altro domanda di parlare porrò a partito l'articolo 2, di cui do nuovamente lettura.

“ Art. 2. Non sono soggetti alle disposizioni della legge di cui sopra i terreni di montagna, quando sieno mantenuti saldi, e non presentino pericolo di scoscendimenti, frane o valanghe, e quando il loro rimboscamento non sia necessario per regolare il corso delle acque. ”